


Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

D.d.L. "INDENNITA' COMPENSATIVA. MODIFICHE AGLI ARTT.20, 21 E 22 DELLA L.R. 15/78
E ALL'ART.3 DELLA L.R. 14/80"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 4 marzo 1982, ha espresso ai sensi dell'art.19 del Regolamento interno del Consiglio, parere favorevole al provvedimento in oggetto specificato.

IL PRESIDENTE
(Dr. Vincenzo Binetti)



RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

con la direttiva n.80/666 del 24/6/1980 il Consiglio delle Comunità Economiche Europee ha modificato la direttiva n.75/268 del 28/4/72 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Tale direttiva n.80/666 è stata parzialmente recepita con la legge statale 1/8/81 n.423, che ha modificato gli artt. 5 e 6 della legge statale 10/5/1976 n.352, riguardante l'indennità compensativa.

In particolare:

a) è stato abbassato da 3 a 2 ettari, per le sole zone del Mezzogiorno, il limite minimo di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) che i richiedenti devono dimostrare di coltivare per poter accedere ai benefici prescritti;

b) l'importo unitario massimo per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevato e per superficie agricola utilizzata (S.A.U.) ammessa è stato elevato a 97 ECU;

c) nel calcolo dell'indennità compensativa possono rientrare tutte le vacche da latte allevate, senza alcuna limitazione di numero e senza riduzione di importo unitario;

d) è stato soppresso il settimo comma dell'art.6 della legge 352/76, che limitava la concessione dell'indennità ad un massimo di 35 UBA.

Con la presente legge si apportano modifiche agli articoli 20,21 e 22 della legge regionale 3/3/1978 n. 15, così come già modificati da successive leggi regionali.

Infatti, in armonia con quanto stabilito dal Consiglio CEE e dal Parlamento nazionale, con l'art.2 si abbassa da 3 a 2 ettari il limite di superficie agricola utilizzata dai soggetti aventi diritto all'indennità.

Con l'art. 3 viene proposto un diverso scaglionamento dell'indennità in funzione del numero di UBA allevate e in virtù del principio stabilito dalla legge statale n.352/76 (art.6, sesto comma) "di elevare al massimo l'indennità agli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori".

Con il nuovo scaglionamento si realizza anche una migliore distribuzione dell'indennità fra le aziende con dimensione di allevamento che si discostano per poche UBA.

Con lo stesso art. 3 viene modificato il terzo periodo del quarto comma dell'art. 21, cioè vengono eliminate le limitazioni relative alle vacche da latte da ammettere e la riduzione del 20% dell'importo assentito per le vacche da latte ammesse.

E' stato soppresso, inoltre, il quarto comma dell'art. 21, cioè la limitazione relativa all'importo massimo concedibile alle aziende singole.

L'art.4, infine, modifica l'art.22 della legge regionale n.15/78, affidando la delega per la concessione dell'indennità compensativa alle Comunità Montane, considerando che le zone pugliesi, delimitate come montane e svantaggiate ai sensi della direttiva del Consiglio CEE n.268/75 e n.273/75, ricadono per intero nel loro perimetro.

La Giunta regionale delibererà l'accredito dei fondi agli Enti interessati dopo che questi avranno presentato copia dell'elenco dei beneficiari, nonché la richiesta di accreditamento delle somme occorrenti.

La liquidazione e il pagamento del contributo sarà effettuato dalle stesse Comunità Montane.

(Michele Bellomo)

III COMMISSIONE

DECISIONE N. 88 DEL 5/2/1982

1. La III Commissione ha esaminato nella seduta del 5/2/1982 il d.d.l. della Giunta regionale "Indennità compensativa. Modifiche agli artt. 20, 21 e 22 della l.r. n.15/78 e all'art.3 della l.r. n.14/80", assegnato dalla Presidenza del Consiglio in data 17/11/1981.

2. Dopo ampia discussione la III Commissione decide di esprimere sul d.d.l. parere favorevole ad unanimità di voti dei Commissari presenti, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata assunta con il voto favorevole dei Commissari: Bellomo, Dell'Aquila, Di Giuseppe, Ventura.

Relatore: Michele Bellomo.

AWM

"Indennità compensativa. Modifiche alle l.r.n.15/78 e n. 14/80. Delega delle funzioni alle Comunità Montane"

Art. 1
(Finalità)

Con la presente legge si attuano nella Regione Puglia le norme di cui all'art.5 della legge 1/8/1981 n.423, che ha modificato gli artt.5 e 6 della legge 10/5/1976 n.352, e si delegano alle Comunità Montane le funzioni concernenti la concessione dell'indennità compensativa.

Art. 2
(Condizioni per la concessione dell'indennità compensativa)

Il secondo comma dell'art.20 della legge regionale 3/3/1978 n. 15, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 3/3/1978 n.16, è così modificato:

"La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art.5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, partecipante;
- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai due ettari, salvo quanto disposto dall'art.21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;
- che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio."

Art. 3
(Misura dell'indennità compensativa)

L'art. 21 della legge regionale 3/3/1978 n.15, così come modificato dall'art.3 della legge regionale 28/1/1980 n.14, è così sostituito:


"La misura dell'indennità compensativa è determinata secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è così determinata:

- fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;
- oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i 15 ettari.

Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per l'alimentazione del bestiame;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;



./.

segue art. 3

- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e mele-
ti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE,
per ogni Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevata durante l'anno la misura del-
l'indennità compensativa è così determinata:

-fino a 15 UBA allevate: 97 ECU per UBA;

-oltre le 15 UBA allevate: 20 ECU per UBA, o frazione eccedente le 15 UBA.

L'importo totale dell'indennità compensativa concessa per gli allevamenti
non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'a-
zienda.

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vac-
che da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone
svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quan-
do la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione della
azienda".

Art. 4

(Delega alle Comunità Montane)

L'art. 22 della legge regionale 3.3.1978 n.15 è così sostituito:

"Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento
dell'indennità compensativa sono delegate alle Comunità Montane di cui alla legge
regionale 5/9/1972 n.9 e successive modificazioni.

La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che potrà essere i-
noltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assi-
stenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata alla Comunità Montana
competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato regiona-
le all'Agricoltura, deve essere accompagnata dal certificato di nascita e dallo
stato di famiglia del richiedente.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda,
fissata al 31 marzo di ogni anno, le Comunità Montane trasmettono alla Regione l'e-
lenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per la liquidazione del
l'indennità.

Le Comunità Montane, previa intesa, possono avvalersi dei Comuni per l'istrut-
toria delle domande.

La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco dei
beneficiari da parte delle Comunità Montane, delibera, su proposta dell'Assessore
all'Agricoltura, l'accreditamento dei fondi occorrenti alle Comunità stesse, compren-
sivi delle spese per il funzionamento della delega calcolate nella misura massima
del 5%.

Le Comunità Montane provvedono alla liquidazione dell'indennità agli aventi
diritto entro 30 giorni dall'accreditamento delle somme.



segue art. 4

Copia dell'elenco dei beneficiari sarà inviata dalle Comunità Montane ai Comuni interessati perchè sia tenuto affisso all'Albo comunale per 15 giorni.

In caso di inerzia da parte delle Comunità Montane nel compiere singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali si sostituisce all'Ente inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art.64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti; in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le Comunità Montane devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione".

Art. 5
(Norme finanziarie)

La spesa per il pagamento dell'indennità compensativa farà carico all'apposito capitolo iscritto annualmente nel bilancio regionale di previsione ai sensi dell'art.30 della legge regionale 3/3/1978 n. 15 e finanziato con i fondi assegnati dal CIPE sugli stanziamenti di cui alla legge n.352/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove lo stanziamento previsto nel predetto capitolo risultasse insufficiente, la Giunta regionale, in attesa di accreditamenti da parte dello Stato, potrà ricorrere per la liquidazione dell'indennità suddetta agli aventi diritto anche ai capitoli di bilancio concernenti il fondo di anticipazione per interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti nazionali o comunitari e, successivamente, all'apposito capitolo iscritto nei successivi esercizi finanziari.

Art. 6
(Norme transitorie)

Limitatamente all'anno 1982, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi termini procedurali di cui all'art.4 decorrono a partire dal predetto termine.

Le norme della presente legge si applicano anche alle domande, già presentate, relative all'anno 1981.

